



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza indipendenti (SE)

Valido dal 1° gennaio 2013

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio della previdenza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza.....	1
Capitolo 4	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	2
Capitolo 5	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per orfani	2
Art. 10	Capitale di decesso.....	2
Art. 11	Chiusura del conto supplementare.....	2
Capitolo 6	In caso d'invalidità	2
Art. 12	Rendita d'invalidità.....	2
Art. 13	Rendita per figli di invalidi.....	2
Art. 14	Esonero dal pagamento dei contributi.....	3
Art. 15	Chiusura del conto supplementare.....	3
Capitolo 7	Finanziamento	3
Capitolo 8	Contributi	3
Art. 16	Aliquote di contribuzione.....	3
Capitolo 9	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 17	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	3
Capitolo 10	Disposizioni finali	3
Art. 18	Modifica del piano di previdenza	3
Art. 19	Testo determinante.....	3
Art. 20	Entrata in vigore	3
Appendice	4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	4
Art. 3	Ammontare delle prestazioni regolamentari complete.....	4
Art. 4	Modifica dell'appendice	5
Art. 5	Testo determinante.....	5
Art. 6	Entrata in vigore.....	5

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo piano di previdenza sono assicurati i lavoratori indipendenti che si avvalgono dell'art. 44 LPP.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia non appena la Fondazione accusa ricezione del modulo di iscrizione, al più presto tuttavia alla data di decorrenza indicata nell'iscrizione.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP. Su richiesta della persona assicurata può essere assicurata la parte del reddito annuo soggetto all'AVS compresa tra il limite superiore del salario coordinato e il salario massimo valido ai sensi della LAINF.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Capitolo 4 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata al pensionamento ordinario e alle aliquote di conversione valide a quel momento.

Pensionamento anticipato ² In caso di pensionamento anticipato viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo principi attuariali.

Pensionamento differito ³ In caso di pensionamento differito viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al raggiungimento dell'età di pensionamento e l'ave-
re disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma
di capitale.

Capitolo 5 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona as-
sicurata attiva;
- b. al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di de-
cesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 9 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona as-
sicurata attiva;
- b. al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di de-
cesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 10 Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde all'ave-
re disponibile sul conto di vecchiaia al giorno
del decesso.

Art. 11 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'ave-
re disponibile su questo conto viene versato come capitale di decesso.

Capitolo 6 In caso d'invalidità

Art. 12 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'ave-
re composto

- a. dall'ave-
re del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio
del diritto alla rendita d'invalidità e
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio senza interessi per gli anni man-
canti fino all'età di pensionamento ordinaria, calcolati sulla base dell'ultimo sa-
lario assicurato percepito dalla persona assicurata totalmente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all'età di pensionamento ordinaria della persona
assicurata.

Art. 13 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

Art. 14 Esonero dal pagamento dei contributi

La persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità ha diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 15 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 7 Finanziamento

Capitolo 8 Contributi

Art. 16 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Capitolo 9 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 17 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è stabilito nell'appendice.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 19 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 6 dicembre 2012. Entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Parte obbligatoria ¹ L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%. In deroga a ciò, l'aliquota di conversione del 6.85% si applica agli uomini nati nel 1948.

Parte sovraobbligatoria ² Se su richiesta della persona assicurata viene assicurata anche la parte del reddito annuo soggetto all'AVS che si situa fra il limite massimo del salario coordinato e il salario massimo valido secondo la LAINF, nel calcolo delle prestazioni di previdenza che ne derivano si applica l'aliquota di conversione della Fondazione. Detta aliquota ammonta al 6.07% per le donne e al 5.92% per gli uomini per l'età di pensionamento indicata sopra.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contr. di risp.		Contr. di rischio		Quota per le spese amm.		Contributo complessivo	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	2.5	2.0	1.4	1.4	3.9	3.4
25-34	7.0	7.0	4.0	3.5	1.4	1.4	12.4	11.9
35-44	10.0	10.0	5.8	7.3	1.4	1.4	17.2	18.7
45-54	15.0	15.0	7.3	9.5	1.4	1.4	23.7	25.9
55-64/65	18.0	18.0	4.3	6.4	1.4	1.4	23.7	25.8

Infortunati ² Se la persona assicurata nell'ambito della LAINF si è assicurata a titolo facoltativo presso un'assicurazione contro gli infortuni, esibendo la rispettiva polizza può richiedere la riduzione dei tassi riportati sopra nella misura dello 0.3%.

Limitazione della quota per le spese amministrative ³ La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 e a un massimo di CHF 480.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella ¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolato in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Calcolo ² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato. Viene dedotto l' avere di vecchiaia disponibile. Vengono inoltre conteggiati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d' abitazioni, gli averi di un istituto di libero passaggio e quelli disponibili su un conto supplementare.

Art. 4 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 5 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 6 dicembre 2012. Entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.